



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-27-2017	Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2017 20:32:01	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 91384

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Giugno 2017 20:32:01

Data/Ora Inizio : 28 Giugno 2017 20:32:02

Diffusione presunta

Oggetto : SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE E DI
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

STEFANEL: SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

- Stefanel S.p.A. ha approvato e sottoscritto in data odierna l'accordo di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale.
- Di tale accordo verrà domandata l'omologazione al competente Tribunale di Treviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis, primo comma, R.D. 16.3.1942 n. 267 (L. Fall.).
- In esecuzione dell'accordo, si procederà al rafforzamento patrimoniale e finanziario di Stefanel S.p.A. mediante un aumento di capitale riservato risolvendo la fattispecie di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite disciplinata dagli artt. 2446 e 2447 c.c., e di scioglimento della società per la perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484 n. 4 c.c.

Ponte di Piave, 28 giugno 2017

In data odierna, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Stefanel S.p.A. ("**Stefanel**", l'"**Emittente**" o la "**Società**"), è stato sottoscritto l'accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito ed al rafforzamento patrimoniale della Società (l'"**Accordo**").

Di detto Accordo sono parti: (i) la Società, (ii) River Tre S.p.A.; (iii) Trinity Investments Designated Activity Company; (iv) Oxy Partners S.r.l.; (v) Oxy Capital Italia S.r.l.; (vi) Credito Fondiario S.p.A.; (vii) Giuseppe Stefanel; (viii) Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A.; (ix) Unicredit S.p.A.; (x) Intesa Sanpaolo S.p.A.; (xi) Cassa Di Risparmio Del Veneto S.p.A.; (xii) Veneto Banca S.p.A.; (xiii) Banco Bpm S.p.A.; (xiv) Banca Popolare Di Vicenza S.p.A.; (xv) Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A.; (xvi) Banca Mediocredito Del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

Tutti i soggetti su menzionati hanno sottoscritto l'Accordo ad eccezione di: (a) Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare Di Vicenza S.p.A. che a causa delle vicende che stanno interessando tali istituti hanno richiesto ed ottenuto un termine ulteriore sino al 21 luglio 2017 per aderire all'Accordo e (b) Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. e Unicredit S.p.A. che per ragioni operative è previsto che sottoscrivano l'Accordo in data 29 giugno 2017.

L'efficacia dell'Accordo decorrerà dalla data in cui tutte le parti sopra indicate lo avranno sottoscritto.

La stipula dell'Accordo è funzionale alla domanda, che verrà rivolta nel più breve tempo possibile al competente Tribunale di Treviso, di omologazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis, primo comma, Legge Fallimentare.

Di seguito sono riepilogate e illustrate in sintesi le principali condizioni dell'Accordo e, in generale, dell'operazione di ristrutturazione dei debiti e di rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società (l'"**Operazione**").

1. INQUADRAMENTO GENERALE

Come già comunicato al mercato, in data 13 aprile 2017, a seguito di sottoscrizione di apposito contratto, Trinity Investments Designated Activity Company ("**Trinity**"), per il tramite Credito

Fondiario (la “**Banca Mandataria**”), ha erogato alla Società l’importo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a titolo di c.d. Nuova Finanza d’Urgenza, previa costituzione del pegno sulle Azioni della società controllata dall’Emittente Interfashion S.p.A..

La Società e gli *advisor* della stessa, in collaborazione con Oxy Capital Italia S.r.l. (“**Oxy Capital**”) e Trinity -, hanno predisposto un piano industriale e finanziario finalizzato a conseguire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della Società (il “**Piano**”), che costituisce la base dell’Accordo che prevede, *inter alia* le seguenti principali previsioni.

2. FINANZIAMENTO POST OMOLOGA

L’Accordo prevede l’erogazione alla Società di un finanziamento di importo in linea capitale complessivamente pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) con carattere di prededucibilità ai sensi dell’art. 111 Legge Fallimentare (la “**Nuova Finanza Post Omologa Complessiva**”) – che sarà garantito dal pegno sul 100% delle azioni di Interfashion S.p.A. (a seguito di liberazione delle medesime azioni dal pegno posto a garanzia della Nuova Finanza d’Urgenza) e sul marchio “Stefanel” - da parte di: (a) Trinity e Oxy Partners S.r.l. (“**Oxy Partners**” e insieme a Trinity, gli “**Investitori**”), ai sensi dell’art. 182-quater, comma 3, secondo periodo, Legge Fallimentare, per un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 11.250.000,00 (undicimilioniduecentocinquantamila/00) (la “**Nuova Finanza Post Omologa Investitori**”) al tasso convenzionale del 9% annuo; (b) alcune banche segnatamente identificate nell’Accordo (le “**Banche Nuova Finanza**”), ai sensi dell’art. 182-quater, comma 1, Legge Fallimentare, per un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00), (la “**Nuova Finanza Post Omologa Banche**”) al tasso convenzionale del 9% annuo; e (c) il Sig. Giuseppe Stefanel (“**GS**”), ovvero una società di nuova costituzione il cui capitale sia interamente detenuto da GS (la “**Società GS**”), ai sensi dell’art. 182-quater, comma 1, Legge Fallimentare, per un ammontare pari a Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila/00) in linea capitale (la “**Nuova Finanza Post Omologa GS**”) al tasso convenzionale del 9% annuo.

Il Finanziamento Post Omologa sarà disciplinato da appositi contratti che prevedono condizioni specifiche inerenti, *inter alia*, i termini di rimborso ed il pagamento degli interessi da parte della Società.

3. RIMBORSO NUOVA FINANZA D'URGENZA

L’Accordo prevede che contestualmente e condizionatamente all’avvenuta erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS, l’indebitamento relativo alla Nuova Finanza d’Urgenza, per capitale e accessori dovrà essere integralmente rimborsato da parte della Società, in quanto scaduto ed esigibile, esclusivamente tramite una corrispondente porzione della Nuova Finanza Post Omologa.

4. CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO – INDEBITAMENTO CONSOLIDATO E INDEBITAMENTO IPOTECARIO

4.1 Indebitamento Consolidato

L’Accordo prevede il consolidamento, da parte di (i) Veneto Banca; (ii) MPS; (iii) Banco BPM; (iv) ISP; (v) CR Veneto; (vi) UCI; (vii) BNL; (viii) BPV (di seguito le “**Banche Debito Consolidato**”), della relativa quota di indebitamento (con esclusione delle linee di credito non consolidate e dell’indebitamento relativo ai c.d. Crediti da Convertire (ossia dei crediti di ammontare complessivo pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), per un ammontare pari complessivamente circa, in linea capitale e interessi sino al 2 novembre 2016, pari a circa Euro 67.000.000,00 (sessantasettemilioni/00) (l’“**Indebitamento Consolidato**”), che sarà maggiorato dei relativi interessi corrispettivi, maturati e maturandi, non pagati e calcolati ai sensi di quanto espressamente previsto dall’Accordo. Sull’Indebitamento Consolidato sarà applicato un tasso fisso nei termini espressamente indicati nell’Accordo. Il rimborso integrale dell’Indebitamento Consolidato avverrà nella forma tecnica c.d. *bullet* e dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

4.2 Indebitamento Ipotecario

L'Accordo prevede il riscadenziamento del credito ipotecario di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia nei confronti della Società pari a Euro 3.846.330,63 (tre milioni ottocento quarantasei mila trecento trenta/63) in linea capitale comprensivo dell'esposizione residua di circa Euro 1.700.000,00 (un milione settecento mila/00) relativa al finanziamento perfezionato in data 9 settembre 2004 e concesso in pool con BNL con quota paritetica di partecipazione del 50%, (l'"**Indebitamento Ipotecario**") il quale sarà maggiorato dei relativi interessi corrispettivi e di mora, maturati e maturandi, non pagati e calcolati ai sensi di quanto espressamente previsto dall'Accordo. Sull'Indebitamento Ipotecario matureranno interessi a un tasso fisso nei termini espressamente indicati nell'Accordo. Il rimborso dell'Indebitamento Ipotecario avverrà: (i) quanto a Euro 1.600.000,00 (un milione seicento mila/00), in 8 rate semestrali di uguale importo in linea capitale, la prima scadente il 30 giugno 2020 e l'ultima il 31 dicembre 2023, (ii) quanto al residuo importo dell'Indebitamento Ipotecario, in un'unica rata scadente il 31 dicembre 2024.

5. LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

La patrimonializzazione della Società, nei termini disciplinati dall'Accordo, avverrà mediante l'esecuzione di un'operazione che comporterà l'aumento di capitale dell'Emittente e l'emissione da parte della Società di Strumenti Finanziari Partecipativi (gli "**SFP**" o gli "**SFP Stefanel**"), secondo i termini e le modalità nel proseguo indicate.

5.1 Aumento di Capitale e sottoscrizione degli SFP Stefanel

Subordinatamente: (x) al perfezionamento di talune operazioni, e (z) all'intervenuta autorizzazione, da parte di Consob, alla pubblicazione del Prospetto di Quotazione relativo alle azioni di Stefanel emesse nel contesto dell'Aumento di Capitale, **River Tre S.p.A.**, con sede legale in Milano, via San Barnaba 32, Capitale Sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA n. 09923060967 ("**HoldCo**"), interamente partecipata dagli Investitori procederà:

- a) alla sottoscrizione di un aumento di capitale della Società, riservato alla medesima HoldCo, per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) al nominale, tale da consentire a HoldCo di detenere fino al 75% (e comunque non meno del 66,67%) del capitale sociale della Società (l'"**Aumento di Capitale**"), con efficacia: (i) sospensivamente condizionata, tra l'altro, all'integrale erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS entro una data determinata nell'Accordo sulla base del verificarsi di alcune condizioni specifiche (la "**Seconda Data di Esecuzione**");
- b) alla sottoscrizione e liberazione al nominale da parte di HoldCo e delle Banche Debito Consolidato che abbiano esercitato tale facoltà di SFP Stefanel non quotati emessi dalla Società ai sensi dell'art. 2346, comma 6, cod. civ., per un valore nominale pari a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) secondo le seguenti modalità e proporzioni:
 - I. sino a Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecento mila/00) da parte delle Banche Debito Consolidato che abbiano esercitato tale facoltà ("**SFP Stefanel-Banche**"), che libereranno la propria quota di SFP Stefanel (che attribuiranno alle predette Banche Debito Consolidato esclusivamente i diritti amministrativi previsti dal relativo Regolamento SFP Stefanel in quanto i relativi diritti patrimoniali saranno oggetto di rinuncia/cessione a beneficio e in accrescimento dei Diritti Patrimoniali SFP Stefanel (come *infra* definiti) di HoldCo secondo quanto *infra* previsto) tramite compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con una quota parte proporzionale di indebitamento delle banche;

- II. quanto a Euro 13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila/00) (maggiorato del valore nominale degli SFP Stefanel in relazione a cui le Banche Debito Consolidato non abbiano esercitato la facoltà loro attribuita) da parte di HoldCo, che libererà la propria quota di SFP Stefanel tramite compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del credito vantato da talune banche nei confronti dell'Emittente ed acquistato da HoldCo per un ammontare complessivo pari a Euro 23.490.000,00 (ventitremilioni quattrocento novantamila/00) (il "**Credito Ceduto**"), al prezzo complessivo di Euro 1,00 (uno/00), maggiorato di un *earn out* pari sino a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). In caso di mancato esercizio, da parte di una o più delle Banche Debito Consolidato, della facoltà di sottoscrivere SFP Stefanel, l'ammontare del Credito Ceduto si intenderà correlativamente aumentato, in ogni caso sino ad un importo nominale non superiore a Euro 24.990.000,00 (ventiquattromilioni novecento novantamila/00). La sottoscrizione da parte di HoldCo degli SFP avverrà con efficacia: (i) sospensivamente condizionata all'integrale erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS entro la Seconda Data di Esecuzione; e (ii) risolutivamente condizionata alla mancata integrale liberazione degli SFP Stefanel entro la Seconda Data di Esecuzione;
- c) alla liberazione da parte di HoldCo dell'Aumento di Capitale tramite la compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del Credito Ceduto e di un ulteriore ammontare di credito vantato da talune banche nei confronti dell'Emittente ed acquistato da HoldCo per un valore pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) (il "**Credito Ceduto Ulteriore**").

5.2 Caratteristiche degli SFP Stefanel

Gli SFP Stefanel, le cui caratteristiche saranno disciplinate da apposito regolamento (il "**Regolamento SFP**"), attribuiranno ai titolari (i "**Titolari**"), in particolare, i seguenti diritti.

Diritti Patrimoniali SFP

Al verificarsi di determinate condizioni espressamente indicate nel Regolamento SFP, i Titolari avranno:

- (a) il diritto di percepire, con priorità rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 100% (cento per cento) di qualsiasi distribuzione di utili, riserve di utili e capitale e/o saldo di liquidazione della Società (le "**Distribuzioni**"), sino a che i Titolari abbiano percepito un importo complessivo pari ad un ammontare determinato nel Regolamento SFP (la "**Prima Soglia SFP**");
- (b) il diritto di percepire, *pari passu* con le azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 15% (quindici per cento) delle Distribuzioni ulteriori rispetto alla Prima Soglia SFP (la "**Seconda Soglia SFP**"), di modo che il restante 85% (ottantacinque per cento) di tali Distribuzioni venga distribuito in forma di dividendi agli azionisti della Società secondo le previsioni contenute nello Statuto.

Gli SFP attribuiscono a ciascun Titolare il diritto di ricevere un ammontare di Distribuzioni in proporzione al numero di SFP posseduti rispetto al numero totale di SFP, il tutto entro i limiti di quanto previsto nello Statuto, anche con riferimento alle azioni di risparmio.

In sede di scioglimento della Società, ciascun SFP attribuisce al Titolare il diritto alla ripartizione del residuo attivo di liquidazione, dopo il pagamento di tutti i creditori sociali, secondo la priorità e nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, anche con riferimento alle azioni di risparmio, e dal Regolamento SFP.

Diritti amministrativi

Gli SFP attribuiscono ai Titolari i seguenti diritti amministrativi:

- (a) il diritto di “veto” su:
- (i) le operazioni straordinarie che riguardino la Società aventi a oggetto fusioni, trasformazioni e scissioni;
 - (ii) qualsivoglia modifica del Regolamento SFP e qualsivoglia modifica dello statuto della Società che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della Società e degli SFP nonché le operazioni sul capitale); e
 - (iii) le delibere dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società su qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari anche ai sensi dell’art. 2376 cod. civ.;
- (b) il diritto di impugnare le delibere dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società che siano lesive dei propri diritti ai sensi dello Statuto e del Regolamento SFP, sempre che, con riferimento a tali delibere dell’assemblea dei soci della Società, le stesse non siano assunte in conformità a una delibera dell’Assemblea Speciale.

6. ALTRE PATTUZIONI DELL'ACCORDO

6.1 Altri accordi - Patto Parasociale

In data odierna è stato sottoscritto, anche nell’interesse e a favore della Società (per quanto attiene in particolare alle pattuizioni funzionali al perfezionamento dell’Operazione), ai sensi dell’art. 1411, cod. civ.: (x) tra gli Investitori, GS e gli attuali soci di maggioranza (i.e. Elca S.r.l. in liquidazione, Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione e Finpiave S.p.A. in liquidazione: gli "**Attuali Soci di Maggioranza**") un accordo avente a oggetto i termini e le condizioni dell’intervento di *turnaround* degli Investitori nella Società.

In particolare GS e gli Attuali Soci di Maggioranza si sono impegnati, tra le altre cose, a: (i) garantire l’assunzione delle delibere dell’assemblea della Società previste dall’Accordo votando favorevolmente: (a) in merito all’Aumento di Capitale; (b) in merito alla modifica dello statuto di Stefanel; (c) in merito all’emissione degli SFP Stefanel; (ii) non porre in essere alcun atto in contrasto con le deliberazioni sopra previste e con l’esecuzione dell’Accordo ed ulteriori contratti allo stesso collegati. Inoltre gli Attuali Soci di Maggioranza si sono impegnati a sottoscrivere alla Seconda Data di Esecuzione con HoldCo un patto parasociale, in linea con quanto già comunicato al mercato, di cui sarà data informativa ai sensi di legge.

Altri impegni

L’Accordo prevede inoltre, tra gli altri, i seguenti impegni e termini principali:

- il rilascio da parte della Società di determinate dichiarazioni e garanzie di prassi per accordi di questo genere;
- il rispetto di determinati parametri finanziari;
- vincoli all’effettuazione di operazioni straordinarie o comunque significative, e di atti di disposizione rilevanti;
- l’impegno a non modificare il proprio statuto sociale ed analoghi documenti societari fatte salve le variazioni imposte dalla Legge;
- l’impegno a non concedere alcun finanziamento o garanzia personale e/o manleva e/o impegno di indennizzo e/o rinunce a crediti e/o versamenti di qualunque natura e/o apporti di capitale in qualunque forma strutturato e per qualsiasi importo se non nei limiti previsti nell’Accordo;
- l’impegno a non assumere nuovo indebitamento finanziario, se non nei termini consentiti dall’Accordo;

- l'impegno a non costituire, o permettere che sia costituita, alcuna garanzia reale volontaria sui propri beni, ad eccezione di quanto previsto nell'Accordo;
- l'impegno a non deliberare né sottoscrivere aumenti di capitale delle società controllate.

6.2 Condizioni a cui l'efficacia dell'Accordo è subordinata

L'Efficacia dell'Accordo è subordinata, in particolare: (i) all'intervenuta emissione del decreto di omologa da parte del competente Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis Legge Fallimentare; (ii) al rilascio, da parte di Consob, dell'Esenzione OPA, con conferma che l'Operazione non determina l'insorgenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi di Legge; (iii) alla consegna da parte della Società di determinati documenti.

6.3 Condizioni risolutive dell'Accordo

Nel contesto dell'Accordo sono previste talune ipotesi di eventi che determinano la risoluzione per inadempimento dell'accordo ex. art. 1456, ovvero la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1353 c.c. (e.g. la convocazione di un'assemblea per deliberare la presentazione di un'istanza a Borsa Italiana S.p.A. avente ad oggetto l'esclusione delle azioni della Società dalla negoziazione sui mercati regolamentati; il patrimonio netto della Società divenga per qualunque motivo negativo, salvo che lo stesso venga ripristinato entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni di calendario; siano emessi nei confronti della Società decreti ingiuntivi esecutivi o ingiunzioni di pagamento di somme di denaro esecutive o provvisoriamente esecutive per importi determinati nell'Accordo; sia iniziata una procedura esecutiva e/o il procedimento per la costituzione di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o di altra misura cautelare o di altra natura nei confronti della Società per crediti il cui valore sia superiore ad quanto espressamente indicato nell'Accordo; i beni della Società siano sottoposti a, e/o siano oggetto di, un procedimento penale; sia convocata l'assemblea per deliberare la liquidazione volontaria della Società; la Società di Revisione esprima nella propria relazione relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati della Società un giudizio negativo ovvero rilasci una dichiarazione motivata di impossibilità di esprimere un giudizio etc.)

7. CONTRATTO DI CONSULENZA

Infine, in data odierna la Società ha sottoscritto con Oxy Capital un contratto di consulenza finalizzato al supporto nella realizzazione del Piano e del *turnaround* dell'Emittente che avrà una durata sino al 31 dicembre 2022 ma che, al verificarsi di determinati eventi espressamente dedotti in contratto potrà essere risolto anticipatamente rispetto a detto termine.

La Società segnala che l'Operazione è qualificabile anche quale Operazione con Parti Correlate e, quindi, entro i termini di legge sarà pubblicato apposito documento informativo.

La Società è stata assistita da Rothschild S.p.A. in qualità di advisor finanziario nonché da Bird&Bird e dallo studio BM&A, in qualità di consulenti legali. Trinity e Oxy sono stati assistiti dallo Studio Lombardi Segni per gli aspetti legali.

Le banche creditrici sono state assistite dallo studio BonelliErede. Il Sig. Giuseppe Stefanel è stato assistito dal prof. Roberto Sacchi e dallo Studio 5Lex.

STEFANEL S.p.A.

Investors/analysts:

Stefanel S.p.A.

Monica Cipolotti

Ph. +39 0422 819809

investor@stefanel.com

www.stefanel.com

Media Relation:

Ad Hoc Communication Advisors

Ph. +39 02 7606741

Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584

sara.balzarotti@abca.it

Fine Comunicato n.0252-27

Numero di Pagine: 9